


***COMUNE DI
PESCOCOSTANZO***

Provincia di L'Aquila

***Regolamento per la concessione
di loculi cimiteriali***



Approvato con delibera di C.C. n° 2 del 07.02.2005

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

INDICE

Capo I Disposizioni Generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Caratteristiche delle concessioni

Capo II Modalità di concessione

- Art. 3 – Modalità di concessione
- Art. 4 – Destinatari delle concessioni
- Art. 5 – Richiesta della concessione
- Art. 6 – Sottoscrizione e decorrenza della concessione
- Art. 7 – Costi di concessione

Capo III Manutenzione

- Art. 8 – Opere ornamentali
- Art. 9 – Manutenzione
- Art. 10 – Declino di responsabilità

Capo IV Prescrizioni e rinnovi

- Art. 11 – Diritto d'uso
- Art. 12 – Rinnovo delle concessioni

Capo V Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni

- Art. 13 – Rinuncia alla concessione
- Art. 14 – Decadenza della concessione
- Art. 15 – Revoca della concessione
- Art. 16 – Estinzione della concessione

Capo VI

Disposizioni finali

- Art. 17 – Modifiche al regolamento
- Art. 18 – Rinvii
- Art. 19 – Sanzioni
- Art. 20 – Abrogazione di norme



Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

1.1 - Il presente regolamento disciplina la concessione in uso a privati di loculi nel cimitero del comune, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ~~dagli art. 31 e 113/bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267~~, e dai vigenti regolamenti comunali d'igiene e dei servizi funebri e dei cimiteri.

Art. 2 - Caratteristiche delle concessioni

2.1 - I loculi cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art. 824 del Codice Civile). Pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.

Capo II

Modalità di concessione

Art. 3 – Modalità di concessione

3.1 – I loculi possono essere concessi solo ad avvenuto decesso.

3.2 – Sono oggetto di concessione:

- I loculi di nuova costruzione;
- I loculi già oggetto di concessione ed attualmente disponibili.

3.3 – L'assegnazione avviene secondo le seguenti modalità:

- I loculi di nuova costruzione ai nati ed ai residenti nel Comune;
- I loculi dismessi anche ad altri previo il parere della Commissione Cimiteriale, iniziando in ordine alfabetico dalla sezione A.

3.4 – La concessione non è rilasciata a persone che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione.

3.5 – La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 4 – Destinazioni delle concessioni

4.1 – La concessione dei loculi cimiteriali è rilasciata a:

- Ai nati ed ai residenti nel Comune;
- I loculi dismessi anche ad altri previo il parere della Commissione Cimiteriale.

Art. 5 – Richiesta della concessione

5.1 – La richiesta di concessione è presentata dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio che annota in calce allo stesso gli estremi di assegnazione del loculo.

5.2 – L'assegnazione viene effettuata secondo la numerazione progressiva dei loculi come risulta dalla pianta del cimitero.

Art. 6 – Sottoscrizione e decorrenza della concessione

6.1 – La concessione decorre dalla data di utilizzo del loculo, è a tempo determinato ed ha la durata, sentito il parere della A.S.L., di 60 (sessanta) anni..

6.2 – Contestualmente alla richiesta il concessionario dovrà depositare la ricevuta di versamento relativo al pagamento dei costi di concessione che comprendono il prezzo di concessione del loculo ed il posizionamento della lapide solo per i loculi di nuova costruzione e la stipula del contratto.

Art. 7 - Costi di concessione

7.1 – Il costo di concessione in uso dei loculi è stabilito con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

7.2 – Le concessioni rilasciate sono soggette al costo in vigore al momento della richiesta.

Capo III Manutenzione

Art. 8 – Opere Ornamentali

8.1 – I concessionari possono realizzare opere ornamentali ai loculi avuti in uso, previa autorizzazione e nel rispetto delle prescrizioni tecniche e sanitarie e conformemente ad un indirizzo pianificatorio di uniformità estetica e decoro;

8.2 – Le spese di realizzazione sono a carico dei concessionari.

Art. 9 – Manutenzione

9.1 - I concessionari sono tenuti a mantenere in buono stato ed in ogni loro parte i loculi avuti in concessione.

9.2 – In caso di inadempienza, sarà disposto un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie. Trascorso il suddetto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario inadempiente di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Art. 10 – Declino di responsabilità

10.1 – Il Comune non assume responsabilità per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali in genere, per cause imputabili a terzi e per imperizia o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione nel cimitero.

Capo IV Prescrizioni e rinnovi

Art. 11 – Diritto d'uso

11.1 – Il diritto d'uso dei loculi concessi è riservato alla persona del concessionario.

11.2 – Su richiesta documentata dei concessionari è consentita la tumulazione di persone che risultino essere state con loro conviventi.

Art. 12 – Rinnovo delle concessioni

12.1 – Le concessioni per l'uso dei loculi cimiteriali possono essere rinnovate per un periodo di 20 anni, a condizione che sia presentata apposita domanda alla Commissione Cimiteriale nei 6 (sei) mesi precedenti la data di scadenza, con il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.

12.2 – La richiesta potrà essere respinta nei casi di carenza di disponibilità.

Capo V Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni

Art. 13 – Rinuncia alla concessione

13.1 – Il Comune rientra in possesso dei loculi concessi, quando la sepoltura non è stata occupata da salma e sono trascorsi 30 gg. dalla morte o, quando, essendo stata occupata, la salma è trasferita in altra sede.

13.2 – La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 14 – Decadenza della concessione

14.1 – La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, per la quale era stata richiesta e sono trascorsi 30 gg. dalla morte o, quando, la tomba non sia stata realizzata entro 180 gg. dalla concessione.
- Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- In caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
- Quando la sepoltura risulti in grave stato di abbandono per incuria;
- Quando non siano state rispettate le norme regolamentari in materia.

14.2 - La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dall'Ufficio incaricato del servizio, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo.

14.3 – Nei casi di irreperibilità la comunicazione è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.

14.4 – Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso d'inerzia degli aventi titolo, l'estumulazione d'ufficio, con trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune.

Art. 15 - Revoca della concessione

15.1 – Il Comune può ritornare in possesso dei loculi concessi in uso, quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.

Art. 16 - Estinzione

16.1 – Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, oppure con la soppressione del cimitero, fatte salve, in quest'ultimo caso, le previsioni contenute nell'art. 98 del DPR 285/1990.

16.2 - Prima della scadenza del termine, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

16.3 – Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione della salma, provvederà il Comune, collocando la medesima nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 17 – Modifiche al regolamento

17.1 – L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, sentita la Commissione Cimiteriale, le presenti norme regolamentari, quando lo ritenga opportuno per il migliore andamento del servizio.

Art. 18 – Rinvii

18.1 – Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme vigenti in materia.

18.2 – Per i particolari casi non previsti dal presente regolamento deciderà la Commissione Cimiteriale.

Art. 19 – Sanzioni

19.1 – La violazione delle disposizioni elencate nel presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00. a €. 500,00, come previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20 – Abrogazione di norme

20.1 – Sono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti con il presente regolamento.

20.2 – Deve altresì intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'amministrazione comunale che sia in contrasto con il presente regolamento.

